

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA PERSONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2018-2020

Approvato dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 11 del 30/01/2018

Indice

1. PREMESSA
2. OGGETTO DEL PIANO
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
4. CONTESTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO
5. DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE
6. MISURE SPECIFICHE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
7. PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE
8. PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO
9. SANZIONI
10. RELAZIONE ANNUALE
11. PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
12. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI
13. DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
14. MONITORAGGIO

1. PREMESSA

L'art. 1, comma 2, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 prevede tra i compiti assegnati all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) l'adozione e l'aggiornamento annuale del Piano Triennale Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Il Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi del succitato articolo 1, comma 2 bis, della Legge n. 190 del 2012, costituisce atto di indirizzo rivolto a ciascuna Pubblica Amministrazione, ai fini della predisposizione del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) il quale deve essere adottato, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'articolo 2 bis (ambito soggettivo di applicazione) introdotto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 prevede (comma 2 lettera c) che la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile, "alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni" com'è la fattispecie di Fondazione Venezia Servizi alla Persona (di seguito Fondazione).

Si evidenzia che il concetto di corruzione va considerato in un'accezione ampia, che comprende le diverse situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri, da parte di un soggetto, l'abuso del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni significative vanno al di là dei casi penalmente rilevanti, comprendendo tutte quelle situazioni in cui venga evidenziato un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, come pure i tentativi di inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, anche nei casi in cui tali tentativi non abbiano successo.

Con la redazione del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione, la Fondazione intende dare attuazione alla normativa citata e, includendo la sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, alla normativa in materia di trasparenza prevista dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97.

2. OGGETTO DEL PIANO

Il Piano dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito delle attività svolte da Fondazione.

Obiettivo del Piano è quello di eliminare il rischio corruzione nelle attività svolte da Fondazione mediante azioni di prevenzione e di contrasto dell'illegalità.

Il Piano realizza tali finalità attraverso:

- a) l'individuazione delle attività di Fondazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e valutazione dei rischi;
- b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lettera a), di meccanismi di formazione attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
- d) il monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra amministratori, fondatori e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti. Il Piano, una volta approvato dal Consiglio di Gestione, è pubblicato sul sito internet della Fondazione - Sezione "Amministrazione Trasparente".

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Dal testo del P.N.A. si evince che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 6 novembre 2012 n.190 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere nominato un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, unificando nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Con deliberazione n. 8 dell'1 agosto 2017 il Consiglio di Gestione di Fondazione ha nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito "Responsabile"), il Direttore di Fondazione Gianangelo Favaretto.

Al Responsabile, competono le seguenti attività/funzioni:

- a) proporre ogni anno al Consiglio di Gestione per l'approvazione, entro il 31/01, gli aggiornamenti al Piano della Fondazione;
- b) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e proporre modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

- c) verificare l'attuazione dell'eventuale rotazione degli incarichi, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, evidenziando sin d'ora che le ridotte dimensioni della Fondazione non consentono allo stato l'operatività di tale misura;
- d) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione.

Ogni informazione, dato o documento, relativo alle attività ad elevato rischio di corruzione o che rilevino in tema di trasparenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile.

4. CONTESTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO

Con atto notarile del 28 aprile 2014, registrato a Venezia il 6 maggio 2014 rep. n. 39031, l'IRE e l'Antica Scuola dei Battuti – Ente per la Gestione di Servizi alla Persona di Mestre Venezia – hanno costituito “Fondazione Venezia Servizi alla Persona ONLUS” (di seguito denominata Fondazione), con scopi di solidarietà sociale, coerenti con i fini istituzionali condivisi da entrambe le IPAB, ed operante nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria, della promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, della ricerca scientifica e di particolare interesse sociale e dell'istruzione e formazione di soggetti svantaggiati.

Con decreto del Direttore delle Sezione Enti Locali e Strumentali della Regione Veneto n. 122 del 28 luglio 2014 alla stessa Fondazione veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 D.P.R. n. 616/1977, mentre con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2014 protocollo n. 2014/27978, la Fondazione era stata iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS a decorrere dalla data di costituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003 n. 266.

Con atto notarile del 4/11/2015, registrato a Venezia l'11/11/2015 al n. 3964/1T Repertorio n. 40179 lo Statuto della Fondazione è stato modificato a seguito della rinuncia alla qualifica di ONLUS e che con Decreto n. 18 del 12/02/2016 della Regione del Veneto sono state approvate le modifiche statutarie, ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Con atto notarile del 12 giugno 2017, registrato a Venezia il 13/06/2017 al n. 2050/1T repertorio n. 41533, è stato approvato il nuovo Statuto della “Fondazione Venezia Servizi alla Persona”.

Sono organi della Fondazione (art. 9 dello Statuto):

- a) Il Collegio d'Indirizzo
- b) Il Consiglio di Gestione
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di Revisione

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, sono Fondatori l'Antica Scuola dei Battuti - Ente per la gestione dei servizi alla persona e l'IRE – Istituzioni di Ricovero e di Educazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore o suo delegato, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale; sono Partecipanti gli Enti territoriali, gli altri Enti pubblici o gli Organismi di Diritto Pubblico che siano stati nominati tali dal Collegio di Indirizzo ai sensi del vigente Statuto e del Regolamento di Indirizzo.

Il Collegio di Indirizzo è composto da tutti i Fondatori e da tutti i Partecipanti ed è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione che non ne fa tuttavia parte e non ha diritto di voto.

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero variabile di membri, da tre a cinque, nominati come segue:

- a) ciascuno dei due Fondatori nomina un membro;
- b) il Collegio di Indirizzo nomina un membro con funzioni di Presidente;
- c) qualora non vi siano Partecipanti: il Consiglio di Gestione è composto dai tre membri nominati come sopra;
- d) qualora vi siano due o meno Partecipanti: ciascun Partecipante ha diritto di nominare un ulteriore membro;
- e) qualora vi siano tre o più Partecipanti: i due ulteriori membri sono nominati dai Partecipanti con delibera assunta a maggioranza assoluta dei Punti Voto loro assegnati senza considerare nel computo i Punti Voto spettanti ai Fondatori.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nell'ambito delle linee generali e del relativo programma approvati dal Collegio di Indirizzo. A tutti i membri del Consiglio di Gestione spetta solamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della propria funzione. Il Collegio di Indirizzo può decidere se stabilire un compenso per i membri del Consiglio di Gestione, nei limiti della normativa vigente.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e può delegare singoli compiti o attività.

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione ed esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Gestione al momento della nomina, ovvero previsti dallo Statuto.

L'Organo di Revisione è composto da un revisore unico, individuato tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, nominato dal Collegio di Indirizzo, che ne fissa anche il compenso nei limiti della normativa vigente. Esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali ed effettua verifiche di cassa; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi. L'Organo di Revisione riferisce al Collegio di Indirizzo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.

Il Collegio di Indirizzo stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed il relativo programma nell'ambito degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto e secondo gli indirizzi dei Fondatori e dei Partecipanti come risultanti dai propri documenti di programmazione economica e finanziaria. Le decisioni in termini di strategie e organizzazione aziendale, politiche finanziarie ed economiche devono essere esplicitate nel programma delle attività.

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale e opera nei settori di assistenza sociale, socio-sanitaria e attività riabilitativa; promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; attività di istruzione e formazione continua in sanità ed attività di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La Fondazione nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria potrà raggiungere i suoi scopi attraverso l'erogazione di servizi, prestazioni, sovvenzioni economiche, azioni di prevenzione del disagio sociale svolte nei confronti di anziani, disabili, minori, giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà, mentre nel perseguimento degli scopi di promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico di cui al comma precedente, potrà porre in essere azioni finalizzate alla promozione e divulgazione della cultura, dell'arte e delle conoscenze scientifiche attinenti a tali beni.

Il patrimonio di Fondazione è composto dal fondo di dotazione iniziale conferito dai Fondatori, indicato nell'atto costitutivo, dai conferimenti in denaro o di beni mobili, mobili registrati e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati di Fondatori e dai Partecipanti; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo a Fondazione; dalla parte non utilizzata di rendite che può essere destinata a incrementare il patrimonio; dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

5. DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

La Legge n. 190 del 2012 ha individuato delle particolari aree di rischio comuni e obbligatorie, elencate nell'articolo 1, comma 16, che sono le seguenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009.

6. MISURE SPECIFICHE PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

In considerazione di quanto sopra e delle attività svolte dalla Fondazione, si individuano, in via generale, per il triennio 2018 - 2020, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione:

- 1) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163.**

Con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 6 dell'1 agosto 2014 Fondazione ha approvato il "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia" il quale prevede che le procedure di affidamento dei beni e dei servizi in economia devono rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, lealtà, correttezza, buona fede e pubblicità con le modalità indicate nel medesimo Regolamento.

Procedure di scelta del contraente per servizi o forniture:

- per ciascuna procedura di importo fino ad euro 40.000: mediante affidamento diretto o attraverso procedure negoziate;
- per importi tra euro 40.000 ed euro 221.000: mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per importi superiori ad euro 221.000 vengono adottate procedure di rilevanza comunitaria;

Nelle procedure di cui al presente punto saranno rispettati i principi previsti dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quello della rotazione degli inviti e degli affidamenti.

2) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009.

Con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 5 dell'1 agosto 2014 Fondazione ha adottato il "Regolamento di assunzione del personale" che disciplina le modalità e criteri di ricerca, selezione ed inserimento del personale dirigente e non, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità e di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133/2008 e successive modificazioni.

Il Piano delle assunzioni del personale dipendente e delle collaborazioni professionali viene predisposto con cadenza annuale e individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare gli scopi e le attività della Fondazione nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio basandosi su criteri di trasparenza e professionalità.

La selezione del personale, sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, avviene di regola tramite procedure pubbliche.

Nel caso specifico di urgenti sostituzioni di personale con mansioni socio sanitarie, al fine di assicurare la garanzia della continuità del servizio assistenziale, il personale viene selezionato sulla base delle domande di assunzione pervenute, previo colloquio attitudinale da parte di responsabili con funzioni di coordinamento dei servizi in possesso di adeguato titolo di studio.

7. PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE

Come richiesto dalla normativa vigente, è prevista una sessione di formazione rivolta sia al R.P.C.T. sia a tutti i dipendenti della Fondazione con particolare riferimento a quelli preposti alle aree a rischio. A queste attività formative si aggiungeranno negli anni successivi eventuali interventi formativi predisposti sulla base del monitoraggio delle attività.

Inoltre, laddove la Fondazione dovesse effettuare delle assunzioni di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, saranno pianificati e realizzati appositi interventi formativi per i neo assunti, che direttamente o indirettamente potrebbero svolgere un'attività, indicata come a rischio di corruzione.

Il Piano anticorruzione ed il Programma sulla trasparenza 2018-2020 sarà disponibile per tutti i dipendenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.

8. PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento rappresenta una fase molto importante delle misure adottate dalla Fondazione per prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi; a tal fine sarà opportuno monitorare la funzionalità delle misure stesse con la realtà della Fondazione ed in particolare delle azioni da questa posta in essere nell'ambito delle sue attività.

9. SANZIONI

Il mancato rispetto delle procedure anticorruzione sarà oggetto di responsabilità disciplinare secondo il CCNL di riferimento e le decisioni assunte nel caso specifico dal Consiglio di Gestione della Fondazione in riferimento alla gravità del fatto commesso nel caso concreto.

10. RELAZIONE ANNUALE

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile predisporrà una relazione, recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio Gestione.

11. PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La trasparenza realizza una misura di prevenzione della corruzione, in quanto consente il controllo di tutto ciò che concerne l'organizzazione della Fondazione e lo svolgimento delle attività istituzionali. Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità, previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, fa parte integrante del Piano triennale per la prevenzione della corruzione all'interno del quale vi è una specifica sezione (Decreto Legislativo n. 97 del 2016).

12. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI

- a) La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito istituzionale della Fondazione, sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni relative all'organizzazione della Fondazione e alle attività da questa svolte;
- b) le informazioni pubblicate sul sito istituzionale devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili e i dati devono essere pubblicati in modo da consentirne una facile lettura;
- c) i dati accessibili devono essere pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente",
- d) chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale della Fondazione. La Fondazione si impegna a promuovere e valorizzare il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso;
- e) i documenti, le informazioni ed i dati sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, oltre l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

- f) i dati pubblicati sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;
- g) rispetto all'organizzazione della Fondazione, oltre alle informazioni di base, sul sito istituzionale devono essere pubblicate anche informazioni che riguardano i componenti del Consiglio di Gestione: l'atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum, i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gli importi di eventuali viaggi di servizio, l'indicazione dei compensi e i dati reddituali e patrimoniali dei componenti. Tali dati sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti;
- h) pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali (ove esistenti): gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla Pubblica Amministrazione e i compensi.

Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei alla Fondazione, i dati dei contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni.

Tali dati sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico dei soggetti.

13. DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati; tali dati resteranno pubblicati a termini di legge.

I dati dei titolari di incarichi negli organi di indirizzo sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

14. MONITORAGGIO

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza farà capo al R.P.C.T., che svolgerà la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione. Tale controllo verrà attuato nell'ambito delle misure organizzative finalizzate al controllo delle prestazioni lavorative. Per ogni informazione pubblicata il Responsabile verificherà la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la



completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione dei dati da pubblicare. In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste in tema di trasparenza e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

